

TRIBUNALE DI TRANI
RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE
CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE

Proc esec. Imm. N. 210/2023

Giudice Dott.ssa Pastore

Fissato Primo esperimento vendita asta per il giorno 10/01/2023

*Ex Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019,
n.14*

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83)

per

SCALERA DAMIANO, c.f. SCLDMN68H04L328K, nato a Trani il 04.06.1968 ed ivi residente alla Cia Paolo Emilio n. 34 e **PAPPALETTERA ANNA**, c.f. PPPNNA73R67L3228O, nata a Trani il 27.10.1973 ed ivi residente alla Via Paolo Emilio n. 34, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenza Lisco, con studio professionale in Trani (BT) alla Via Vittorio Veneto n. 15 procuratore e difensore giusta mandato in atti, pec: vincenza.lisco@pec.ordineavvocatitrani.it,

PREMESSO CHE

- i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni così come definito dall'art. 2, co. 1, punto c), CCII: *“sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»;*

- di non essere mai stati condannati con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso

il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

- di non aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

- di non aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

- di non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

- di non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

SITUAZIONE PERSONALE, AZIENDALE E CAUSE DI INDEBITAMENTO

I sig.ri Scalera – Pappalettera sono coniugi.

La famiglia degli odierni istanti è così composta:

- SCALERA DAMIANO, c.f. SCLDMN68H04L328K, nato a Trani il 04.06.1968 ed ivi residente alla Cia Paolo Emilio n. 34

- PAPPALETTERA ANNA, c.f. PPPNNA73R67L3228O, nata a Trani il 27.10.1973 ed ivi residente alla Via Paolo Emilio n. 34

- [REDACTED], c.f. [REDACTED], nato a Trani il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED]

- [REDACTED], c.f. [REDACTED] nata a Trani il [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED]

Il sig. [REDACTED], nonostante risulta ancora residente presso la dimora dei genitori, ha superato il [REDACTED] e, precisamente [REDACTED].

Per tale ragione risiede in caserma e non presso l'immobile dei genitori.

La sig.ra [REDACTED] è studentessa.

Il sig. Scalera Damiano, *pater familias*, è stato per anni dipendente di una società operante nel settore edile.

Nel 2017, però, a causa di una contrazione del volume di affari della società, il sig. Scalera è stato licenziato.

Va precisato che quello dello Scalera Damiano era l'unico reddito familiare.

La sig.ra Pappalettera, infatti, è casalinga (*rectius*: è sempre stata casalinga) e si occupa della prole e della gestione domestica.

Lo Scalera, quindi, è passato da avere un reddito fisso che consentiva il regolare pagamento delle spese familiari oltre che del mutuo fondiario ad essere disoccupato.

È di tutta evidenza che la grave crisi che ha afflitto la famiglia Scalera – Pappalettera non rinviene da colpa dei ricorrenti.

La situazione che ha determinato il sovraindebitamento degli odierni ricorrenti ha inizio In data 15.03.2004 allorquando, con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Lorusso rep 23278 racc 6792 registrato in Trani il 17.03.2004 al n. 939, i coniugi Scalera – Pappalettera acquistavano, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, dai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] il seguente immobile : – appartamento al terzo piano, avente accesso dalla Via Paolo Emilio n. 34 (Trani), identificato catastalmente al foglio 14 particella 456 sub 15; Il prezzo, convenuto in € 78.000,00, veniva pagato con il ricavato del mutuo che i coniugi Scalera – Pappalettera contraevano in pari data con la Banca Antoniana Popolare Veneta – filiale di Ruvo di Puglia. All'epoca il sig. Scalera Damiano era dipendente della ditta [REDACTED], società edile, ed era perfettamente in grado di sostenere le rate del mutuo in considerazione del reddito annuo percepito da quest'ultimo di circa 18.000,00, come si evince dalla documentazione allegata. Purtroppo nel 2017 la predetta società, a causa di una contrazione del volume d'affari, ha licenziato il sig. Scalera e ciò ha compromesso irrimediabilmente la situazione economica dell'intero nucleo familiare, in quanto quello del pater familias era l'unico reddito sul quale lo stesso poteva contare; invero, la sig.ra Pappalettera dovendosi preoccupare della gestione domestica nonché della crescita dei figli, non ha mai potuto svolgere un'attività lavorativa costante ed a tempo pieno. Conseguentemente gli istanti non sono riusciti a far fronte al pagamento delle rate di mutuo al punto che nel 2023 la AMCO – Asset Management Company S.p.A., che nelle more è divenuta titolare esclusiva del credito già vantato da BMPS nei confronti degli istanti, ha avviato la procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 210/2023 R.G. Es. Imm. in seno alla quale è stato bandito il primo avviso di vendita sincrona telematica per il giorno 10.04.2025 ore 10:30. Ebbene, allo stato, dopo diversi anni di disoccupazione, il sig. Scalera risulta assunto quale

bracciante agricolo a far data dal 06.11.2024 e percepisce una retribuzione netta mensile di euro 600,00.

BENI IMMOBILI:

I sig.ri Pappalettera – Scalera sono proprietari, rispettivamente per la quota di ½ ciascuno, di un solo bene immobile, che costituisce abitazione principale del nucleo familiare.

L'immobile è oggetto di procedura espropriativa, rubricata al numero generale di ruolo R.G.Es. 213/2023 Tribunale di Trani.

In seno a detta procedura, il CTU nominato dal Tribunale ha valutato l'immobile in euro 62.500,00 circa.

SITUAZIONE DEBITORIA

IN ORDINE AI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. “il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: “la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti”, mentre sussiste colpa

grave: “quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa”.

SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie, Salvo integrazioni:

Il totale complessivo della situazione debitoria in capo ai sigg.ri SCALERA DAMIANO e PAPPALETTERA ANNA, salvo aggiornamenti o precisazioni, è pari a € 97.658,20 così suddivisa:

CREDITORE	EURO
AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY Credito privilegiato (ipotecario) Pec: avv.ettorequinto@legalmail.it	Euro 90.260,13
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE Credito chirografario	Euro 3106,54
Credito Privilegiato pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	Euro 1007,18
COMUNE DI TRANI Creditore privilegiato Pec: responsabile.tributi@cert.comune.bisceglie.bt.it	Euro 3.000,00
AGENZIA DELLE ENTRATE Creditore privilegiato	Euro 284,35
TOTALE DEBITI	Euro 97.658,20

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Partendo da tali presupposti si procede, dunque, all'illustrazione della proposta.

La proposta formulata dai ricorrenti prevede il soddisfacimento dei creditori in percentuale ridotta, stante il patrimonio liquidabile degli stessi.

Come si evince dalla proposta di ristrutturazione formulata dall'istante, il debito complessivo è pari ad euro 97.658,20 a cui vanno aggiunte le spese della procedura di sovraindebitamento per l'OCC pari ad euro 6.092,81 al netto dei versamenti già effettuati dai ricorrenti a titolo di acconto.

Quindi, la proposta dei debitori è la seguente:

I ricorrenti mettono a disposizione della procedura la somma complessiva di € 45.637,52 che sarà versata con le seguenti modalità :

- acconto € 2.230,00 già versato al momento della proposizione del ricorso;
- saldo di € 5.203,22 compreso di IVA in favore dell'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO -APS- TERZO SETTORE mediante n. 10 rate mensili dell'importo di € 520,32 a partire dal mese successivo a quello di omologa;
- € 38.202,30 mediante n. 76 rate mensili dell'importo medio di € 500,00. §§§ I creditori saranno soddisfatti nella seguente misura :
 - a) € 7.433,22 compenso all'Organismo di Composizione per la Crisi da Sovraindebitamento pari 100% del debito;
 - b) € 36.104,00 rimborso del mutuo ipotecario in favore di Amco – Asset Managment Company pari al 40 % del debito;
 - c) € 1.242,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente al debito Assistito da privilegio, pari al 100% del debito;
 - d) € 201,43 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alla parte di debito chirografario, pari al 20% del debito;
 - e) € 56,87 in favore di Agenzia delle Entrate, pari al 20% del debito;
 - f) € 600,00 in favore del Comune di Trani pari al 20% del debito.

Il pagamento dovrà avvenire mediante n. 87 rate e, segnatamente, con le seguenti modalità:

1) pagamento di n. 10 rate dell'importo di € 520,32 in favore dell'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO -APS- TERZO SETTORE, a partire dal mese successivo a quello di omologa;

2) pagamento di n. 77 rate i favore dei creditori così distribuite:

→ dalla 1^a alla 72^a rata ◇ € 500,00 in favore di Amco Asset Managment Company

→ la 73^a rata ◇ € 104,00 in favore di Amco Asset Managment Company ed € 443,43 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione;

→ dalla 74^a alla 75^a rata ◊ la n. 74 di 500,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione;
la n. 75 di € 556,87 di cui € 500,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione ed € 56,87 in favore di Agenzia delle Entrate;

→ dalla 76^a alla 77^a rata ◊ € 300,00 in favore del Comune di Trani.

La proposta presentata trova il suo fondamento nella previsione che, essendo stato valutato l'immobile dal CTU nominato in complessivi euro 62.500,00 alla prima vendita all'incanto si vedrebbe decurtare il valore già del 25% (arrivando a circa euro 46.000,00).

Come è ipotizzabile, visto l'andamento del mercato immobiliare e delle vendite all'incanto, l'immobile non sarebbe venduto al primo esperimento e, quindi, il suo valore verrebbe ridotto di un ulteriore 25% e così via.

Invero una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio dei costi della procedura e dei compensi per il delegato. Nel caso di specie, volendo considerare l'ipotesi di aggiudicazione al secondo tentativo di vendita, detratte le spese della procedura, è evidente come il creditore privilegiato non ricaverebbe nulla di più rispetto a quanto proposto con il piano, sicché l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore appare *ictu oculi* meno conveniente rispetto alla soluzione proposta nel piano di ristrutturazione del debito.

È chiaro che la proposta formulata dai debitori è la migliore per il ceto creditorio.

FINANZA ESTERNA

L'intero pagamento del piano è garantito dalla busta paga del [redacted] che percepisce [redacted] mese ed è assunto a tempo indeterminato dal ministero dell'economia e della finanza - [redacted].

SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO DEL CONCORDATO MINORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 75 CCII comma 2) è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura

non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

Nel caso di specie la proposta fatta dai ricorrenti, è la miglior alternativa possibile e, soprattutto, immaginabile per i creditori.

Si rischierebbe, quindi, soltanto di far aumentare gli interessi di mora, le sanzioni e le spese, portando avanti procedure infruttuose di recupero crediti singole.

Con il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, invece, si seguono due principi fondamentali, alla base della riforma apportata dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e, precisamente:

- I creditori verrebbero soddisfatti tutti, anche se in percentuali ridotte (maggiori di quello che potrebbero sperare di recuperare in via giudiziale e/o stragiudiziale), e quindi si rispetterebbe il fondamentale principio della par condicio creditorum;
- Sotto un profilo sociale il piano proposto andrà a garantire il massimo soddisfacimento dei creditori e nel contempo andrà a tutelare i sovra indebitati meritevoli di serenità.

Alla luce di quanto innanzi ampiamente descritto, si può sommessamente ritenere che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti, come sopra analiticamente specificata, possa verosimilmente costituire, una indicazione attendibile, anche in ordine alla fattibilità, atteso che prevede il parziale pagamento di tutti i creditori come detto.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato Avv. Rosa Loreta Santangelo;
- 2) Sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani e rubricata al numero generale R.G.ES. 210/2023 nella quale è stata fissato il primo esperimento d'asta per il giorno 10/04/2025;
- 3) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);

4) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;

5) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione e privilegio, e specificatamente:

a. Cittadino Indifeso – O.N.L.U.S.

6) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei loro confronti.

Con osservanza

Trani, data del deposito

Avv. Vincenza Lisco

TRIBUNALE DI TRANI

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO NELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

DEBITORI : SCALERA DAMIANO, c.f. SCLDMN68H04L328K, nato a Trani il 04.06.1968 e PAPPALETTERA ANNA, c.f. PPPNNA73R67L3228O, nata a Trani il 27.10.1973 entrambi residenti alla Via Paolo Emilio n. 34

GESTORE DELLA CRISI : Avv. Rosa Loreta Santangelo nata a Canosa di Puglia il 23.08.1983 con studio professionale in Canosa di Puglia alla Via Varrone n. 4 – c.f. SNTRLR83M63B619M , iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani al n. 2699

Il sottoscritto Avv. Rosa Loreta Santangelo nata a Canosa di Puglia il 23.08.1983 con studio professionale in Canosa di Puglia alla Via Varrone n. 4 – c.f. SNTRLR83M63B619M , iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani al n. 2699 è stato nominato dall'OCC Associazione di Promozione Sociale Cittadino Indifeso -APS- Terzo settore, professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dai sigg.ri SCALERA DAMIANO, c.f. SCLDMN68H04L328K, nato a Trani il 04.06.1968 ed ivi residente alla Cia Paolo Emilio n. 34 e PAPPALETTERA ANNA, c.f. PPPNNA73R67L3228O, nata a Trani il 27.10.1973 ed ivi residente alla Via Paolo Emilio n. 34, che risultano qualificabili come consumatori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

In relazione alla nomina per l’incarico di cui sopra, la scrivente

DICHIARA E ATTESTA PRELIMINARMENTE:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della l.f.;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell’ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere ai debitori o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;

- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè i debitori:

- a) risultano essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) sono consumatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

- 1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) esporre le ragioni dell'incapacità dei Debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - d) fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
 - e) fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con

deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

§§§§§§

La domanda come formulata dai debitori è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco dei beni di proprietà del debitore;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- certificato contestuale di stato di famiglia e residenza;
- contratto di mutuo
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- perizia immobile;
- buste paga [REDACTED];
- CU 2021 – 2022 Scalera;
- 730 anni 2021-2023-2024
- CU 2022 Pappalettera;
- Estratto conto contributivo Scalera;
- Estratto conto contributivo Pappalettera;
- Ordinanza vendita delegata RG Es 210-2023;
- avviso di vendita immobiliare
- visura catastale Pappalettera;
- visura catastale Scalera;

- visura ipotecaria Pappalettera;
- visura ipotecaria Scalera;
- atto di pignoramento immobiliare;
- Uni Lav Scalera Damiano assunzione 05.11.2024;
- ricevute assegno unico;

Di aver fatto richiesta della precisazione del credito ai seguenti creditori:

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia;
- Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Regione Puglia;
- I.N.P.S;
- Ufficio Tributi Comune di Trani;

§§§§§§

INFORMAZIONI CIRCA LA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE

La famiglia dell'odierna istante è così composta:

- SCALERA DAMIANO, c.f. SCLDMN68H04L328K, nato a Trani il 04.06.1968 ed ivi residente alla Cia Paolo Emilio n. 34
- PAPPALETTERA ANNA, c.f. PPPNNA73R67L3228O, nata a Trani il 27.10.1973 ed ivi residente alla Via Paolo Emilio n. 34
- [REDACTED], c.f. [REDACTED], nato a Trani il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED]
- [REDACTED], c.f. [REDACTED] nata a Trani il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED]

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Sono state fornite dai Debitori le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 per sovraindebitamento si intende: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro*

debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

In data 15.03.2004 , con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Lorusso [REDACTED] registrato in Trani il [REDACTED] al n. [REDACTED], i coniugi Scalera – Pappalettera acquistavano, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, dai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] il seguente immobile :

- appartamento al terzo piano, avente accesso dalla Via Paolo Emilio n. 34 (Trani), identificato catastalmente al [REDACTED];

Il prezzo, convenuto in € 78.000,00, veniva pagato con il ricavato del mutuo che i coniugi Scalera – Pappalettera contraevano in pari data con la Banca Antoniana Popolare Veneta – filiale di Ruvo di Puglia.

All’epoca il sig. Scalera Damiano era dipendente della [REDACTED], società edile, ed era perfettamente in grado di sostenere le rate del mutuo in considerazione del reddito annuo percepito da quest’ultimo di circa 18.000,00, come si evince dalla documentazione allegata.

Purtroppo nel 2017 la predetta società, a causa di una contrazione del volume d’affari, ha licenziato il sig. Scalera e ciò ha compromesso irrimediabilmente la situazione economica dell’intero nucleo familiare, in quanto quello del pater familias era l’unico reddito sul quale lo stesso poteva contare; invero, la sig.ra Pappalettera dovendosi preoccupare della gestione domestica nonché della crescita dei figli, non ha mai potuto svolgere un’attività lavorativa costante ed a tempo pieno.

Conseguentemente gli istanti non sono riusciti a far fronte al pagamento delle rate di mutuo al punto che nel 2023 la AMCO – Asset Management Company S.p.A., che nelle more è divenuta titolare esclusiva del credito già vantato da BMPS nei confronti degli istanti, ha avviato la procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 210/2023 R.G. Es. Imm. in seno alla quale è stato bandito il primo avviso di vendita sincrona telematica per il giorno 10.04.2025 ore 10:30.

Ebbene, allo stato, dopo diversi anni di disoccupazione, il sig. Scalera risulta assunto quale bracciante agricolo a far data dal 06.11.2024 e percepisce una retribuzione netta mensile di euro 600,00.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dei debitori di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori e di seguito di riportano le tabelle di dettaglio dei debiti accertati per ciascun debitore.

Il totale complessivo della situazione debitoria in capo ai sigg.ri **SCALERA DAMIANO** e **PAPPALETTERA ANNA**, salvo aggiornamenti o precisazioni, è pari a **€ 97.658,20** così suddivisa:

AMCO Asset management Company S.p.A.	Privilegiato	€ 90.260,13
Agenzia delle Entrate Riscossione	Privilegiato	€ 3106,54
	Chirografario	€ 1007,18
Agenzia delle Entrate	Privilegiato	€ 284,35
Comune di Trani	Privilegiato	€ 3.000,00
TOTALE DEBITI		€ 97.658,20

LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Ai sensi dell'art 68 co. 3 CCII "L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159."

L'importo di riferimento calcolato in base ai dati ISTAT tiene conto solo e soltanto del minimo necessario per mantenere uno stile di vita che sfiora il livello di povertà assoluta.

Pertanto, il soggetto finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito, deve correttamente valutare il merito creditizio del debitore, ovvero la capacità del richiedente di

provvedere alla restituzione del credito, sulla base delle informazioni ottenute mediante la consultazione delle banche dati che consentono di verificare le posizioni debitorie e, dunque, se il contratto di credito che ci si accinge a perfezionare sia adatto alle esigenze del debitore e, in particolar modo, se le rate siano sostenibili.

Conseguentemente, l'Istituto di Credito non dovrà procedere all'erogazione del finanziamento/mutuo, ove dall'analisi previamente condotta sia emersa la insussistenza dei presupposti economico/finanziari idonei.

Ne discende che il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulle capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio

A tal proposito, infatti, l'art 69 co. 2 CCII recita testualmente *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*.

Ebbene, dall'esame della situazione reddituale degli istanti nonché dalla simulazione del merito creditizio di seguito riportata, emerge di tutta evidenza che il mutuo erogato dalla Banca Antoniana Popolare Veneta nell'anno 2004 non poteva e non doveva essere concesso.

Foglio.xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File.xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera a) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.200,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2004
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 300,00
link utile Assegno Sociale (https://www.inps.it/nuovoportalenps/default.aspx?itemdir=60164)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	3
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico (indica descrittivamente la peculiarità relativa al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es. presenza figli disabili ecc...))	2,54
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportalenps/default.aspx?itemdir=46163)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 762,00
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	€ 550,00
Residuo reddito disponibile mensile (A - B - C)	-€ 112,00
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 112,00
Indica il tasso di Interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 29.028,62
Digita la somma erogata : dalla Banci	€ 104.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO

Invero, tenuto conto del reddito mensile all'epoca percepito dal sig. Scalera (€ 1.200,00 netti circa), dell'importo finanziato (€ 105.000,00) nonché delle modalità di rimborso (n. 300 rate dell'importo di € 554,71), è evidente come non ci fossero i presupposti economico-finanziari per far fronte al pagamento del mutuo.

INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE

IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione esaminata non sono emersi elementi che fanno ritenere l'esistenza di atti in frode ai creditori laddove con la nozione di "atti in frode" si intende quelli con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Per quanto attiene alla correttezza dei comportamenti dei debitori nel quinquennio precedente alla domanda di accesso alla procedura, la ricorrente ha dichiarato di non avere attuato alcun atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare negli ultimi 5 anni.

Quanto dichiarato è stato riscontrato accedendo alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dall'esame delle quali non si rilevano atti sottoposti ad imposta di registro quali atti di acquisto o di vendita di beni immobili.

Al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati impugnati atti del debitore da parte dei creditori.

VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (ART. 68, COMMA 2, LETT. C), CCII)) 27

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto gestore nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- i debitori hanno fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti

negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;

- i debitori hanno fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;

- dai riscontri effettuati dai sottoscritti gestori della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

SITUAZIONE PATRIMONIALE, REDDITUALE E FINANZIARIA

L'attivo è costituito dalle seguenti componenti :

- **COMPONENTE IMMOBILIARE**

Immobile sito nel Comune di Trani alla Via Paolo Emilio n. 34, interno 8, piano 3, identificato catastalmente al foglio 14 - particella 456 - sub 15 – categoria A/3[^] - superficie 69,50 mq, appartenente per la quota di ½ ciascuno agli odierni debitori.

Dalla Consulenza Tecnica di Ufficio a firma dell'██████████ depositata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Trani, contraddistinta dal n. 210/2023 R.G.E., si evince che *“l'appartamento in questione non si presenta in buone condizioni generali di manutenzione, sia da un punto di vista edilizio che impiantistico”*.

Il valore di stima del bene è stato quantificato in € 62.550,00.

I debitori non sono intestatari di ulteriori beni immobili.

- **COMPONENTE MOBILIARE**

I sig.ri Scalera – Pappalettera non dispongono di alcun bene mobile, ad eccezione di quelli che arredano la casa coniugale, tuttavia privi di alcun valore suscettibile di quantificazione economica.

- **COMPONENTE REDDITUALE**

Il sig. Scalera Damiano, *pater familias*, risulta assunto quale bracciante agricolo a far data dal 06.11.2024 e percepisce una retribuzione netta mensile di euro 600,00.

La sig.ra Pappalettara è disoccupata.

- **COMPONENTE FINANZIARIA**

La componente finanziaria è rappresentata dalla somma che sarà messa a disposizione dal sig.

██████████ il quale è assunto a tempo indeterminato quale ██████████

██████████

Il sig. [REDACTED] ha accettato di accollarsi interamente la rata prevista nel piano di ristrutturazione dei debiti, come si dirà meglio in seguito.

SPESE MEDIE MENSILI

Prima di esporre la proposta di piano, è essenziale verificare le spese necessarie all'istante per sopravvivere o per lo meno quantificare l'importo da riservare al nucleo familiare onde consentirgli di mantenere un dignitoso tenore di vita.

Ebbene, il nucleo familiare, oltre che dai debitori, è costituito dai due figli [REDACTED], [REDACTED] come detto, è assunto a tempo indeterminato nel corpo della [REDACTED], vive in Caserma, pertanto non grava sulle spese sostenute dal nucleo familiare, [REDACTED] ha da poco compiuto la maggiore età, vive con i genitori e non è economicamente autosufficiente.

La spesa media mensile sostenuta dai debitori ammonta a circa € 600,00 circa, comprensiva delle utenze, in quanto gli stessi hanno riferito di condurre uno stile di vita sobrio e scevro da dispendi di sorta.

SPESE DELLA PROCEDURA

Le spese della procedura, tenendo conto della complessità dell'attività necessaria all'espletamento dell'incarico, nonché dell'ammontare dell'attivo e del passivo, sono state quantificate in € 6.092,81 oltre IVA (valore medio decurtato del 30%).

Il predetto compenso, come da preventivo sottoscritto dalla debitrice, dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità :

- 1) acconto del 30% pari ad € 1.827,85 oltre IVA al momento del deposito presso il tribunale della seguente relazione;
- 2) residuo 70% secondo il piano di ristrutturazione.

-ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA FORMULATA DAI DEBITORI-

PERCENTUALE, MODALITA' E TEMPI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

Come si evince dalla proposta di ristrutturazione formulata dall'istante, il debito complessivo è pari ad euro 97.658,20 a cui vanno aggiunte le spese della procedura di sovraindebitamento per l'OCC pari ad euro 6.092,81 al netto dei versamenti già effettuati dai ricorrenti a titolo di acconto.

Nella tabella di seguito riprodotta viene specificata la percentuale di soddisfazione di ciascuno dei creditori:

CZ

ELENCO DEBITI SIG.RA DI BARI LAURA				Proposta	Pagamento
Creditore		Natura	Importo	Importo	%
OCC	Preveducibile	Compenso Professionale	7.433,22	7.433,22	100%
AMCO ASSET MANAGEMENT C.	Privilegiato	Mutuo Ipotecario	90.260,13	36.104,00	40%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Privilegiato	Imposte e tasse	3.106,54	1.242,00	40%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Chirografario	Imposte e tasse	1.007,18	201,43	20%
AGENZIA DELLE ENTRATE	Chirografario	Imposte e tasse	284,35	56,87	20%
COMUNE DI TRANI	Chirografario	Imposte e tasse	3.000,00	600,00	20%
TOTALE			105.091,42	45.637,52	

I ricorrenti mettono a disposizione della procedura la somma complessiva di € 45.637,52 che sarà versata con le seguenti modalità :

- acconto € 2.230,00 già versato al momento della proposizione del ricorso;
- saldo di € 5.203,22 compreso di IVA in favore dell'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO -APS- TERZO SETTORE mediante n. 10 rate mensili dell'importo di € 520,32 a partire dal mese successivo a quello di omologa;
- € 38.202,30 mediante n. 76 rate mensili dell'importo medio di € 500,00.

§§§

I creditori saranno soddisfatti nella seguente misura :

- a) € 7.433,22 compenso all'Organismo di Composizione per la Crisi da Sovraindebitamento pari 100% del debito;
- b) € 36.104,00 rimborso del mutuo ipotecario in favore di Amco – Asset Managment Company pari al 40 % del debito;
- c) € 1.242,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente al debito Assistito da privilegio, pari al 100% del debito;
- d) € 201,43 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alla parte di debito chirografario, pari al 20% del debito;
- e) € 56,87 in favore di Agenzia delle Entrate, pari al 20% del debito;
- f) € 600,00 in favore del Comune di Trani pari al 20% del debito.

§§§

Il pagamento dovrà avvenire mediante n. 87 rate e, segnatamente, con le seguenti modalità:

- 1) pagamento di n. 10 rate dell'importo di € 520,32 in favore dell'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO -APS- TERZO SETTORE, a partire dal mese successivo a quello di omologa;
- 2) pagamento di n. 77 rate i favore dei creditori così distribuite:
 - dalla 1^ alla 72^ rata → € 500,00 in favore di Amco Asset Managment Company
 - la 73^ rata → € 104,00 in favore di Amco Asset Managment Company ed € 443,43 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione;

- dalla 74^a alla 75^a rata → la n. 74 di 500,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione; la n. 75 di € 556,87 di cui € 500,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione ed € 56,87 in favore di agenzia delle Entrate;
- dalla 76^a alla 77^a rata → € 300,00 in favore del Comune di Trani.

PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il CCI ha eliminato dalla relazione dell'OCC il riferimento alla probabile convenienza del piano di ristrutturazione del debito del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Tuttavia l'art. 67, co. 4 del CCI prevede che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi del CCI, sulla probabile convenienza del piano di ristrutturazione del debito in alternativa all'ipotesi della liquidazione dei beni di proprietà della ricorrente.

E' necessario, pertanto, analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria del bene immobile posseduto dalla ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, tanto al fine di tutelare il ceto creditorio.

L'immobile della ricorrente è stato stimato dall' [REDACTED] in € 62.550,00 (come si evince dall'allegata perizia).

Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all'asta. Una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio dei costi della procedura e dei compensi per il delegato.

Nel caso di specie, volendo considerare l'ipotesi di aggiudicazione al secondo tentativo di vendita, detratte le spese della procedura, è evidente come il creditore privilegiato non ricaverebbe nulla di più rispetto a quanto proposto con il piano, sicché l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore appare *ictu oculi* meno conveniente rispetto alla soluzione proposta nel piano di ristrutturazione del debito.

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

Sulla scorta delle indagini svolte dalla scrivente, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Atteso che:

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

- I debitori si trovano ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;
- L'incolpevolezza è del tutto evidente;
- il debitore rispetta in pieno i requisiti della meritevolezza.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dai debitori e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dal debitore;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

Canosa di Puglia, 14.03.2025

Il Gestore
Avv. Rosa Loreta Santangelo